

Codice P.T. D.P.R. 29 Marzo 1973 N° 156

(Stralcio del Testo Unico P.T. a riguardo dell'installazione antenne)

Art. 231 - Pubblica utilità - Espropriazione.

Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempre che siano esercitati dallo Stato o da Concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità. Con Decreto del Ministero per le poste e telecomunicazioni, può essere dichiarata ove occorra, l'urgenza e la indefferibilità delle opere. Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato, possono essere dichiarati di pubblica utilità con Decreto del Ministero P.T. ove concorrono motivi di pubblico interesse. (Omissis...)

Art. 232 - Limitazioni legali

Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o i cavi senza appoggio possono posare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non ci siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio del conduttore, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, i cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa (*maniera*) da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.

Art. 237 - Innovazioni sul fondo.

Omissis(...) Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorchè essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, nè per questi deve alcuna indennità, omissis(...)

Art 397 - Installazioni di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione.

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'Art. 232, nonché il secondo comma dell'Art. 237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con Decreto del Ministero per le poste e le telecomunicazioni. Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

PROTEZIONE DAI DISTURBI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI PENALI

Art. 398 - Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni

E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza si provvede con decreto del Ministero PT, e con il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità Europee. (...)

Art. 399 - Sanzioni

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente art. 398 è punito con sanzione Amministrativa da lire 15.000 a lire 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 100.000. oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di corrispondenza di cui al precedente art. 398.

Art. 401 - Esecuzioni di impianti radioelettrici non autorizzati

Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito di Concessione, quando questa sia richiesta ai sensi del presente decreto, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 2000.000.